

Roma, li 23 Giugno 2025

BREVE NOTE SU PERCORSO CNEDIL - CASSA NAZIONALE EDILIZIA –

Come noto, l'articolo 39 della Costituzione sancisce che:

“L'organizzazione sindacale è libera [*cf. art. 18*]. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge”.

In edilizia, su 50 contratti collettivi depositati presso il CNEL, solo cinque si applicano a più di mille lavoratori e, su più di seicentomila lavoratori impiegati nel settore, **nel 98,34% dei casi a trovare applicazione è uno dei tre contratti sottoscritti congiuntamente da Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil.**

Questo squilibrio deriva dal fatto che le Casse Edili emanate a seguito di accordi tra Ance – CGIL-CISL e UIL e tra le Associazioni dell'Artigianato, le cooperative e i sindacati CGIL, CISL e UIL, sono le uniche che, in regime di assoluto monopolio, concorrono al rilascio del D.U.R.C. attraverso il sistema della CNCE.

Con la [lettera circolare n. 8367 del 2 maggio 2012](#) il Ministero del Lavoro ha risposto alle richieste di chiarimenti e ha precisato che gli organismi operanti solo a livello territoriale non possono rilasciare attestazioni di regolarità contributiva.

Il Ministero fa riferimento al d.lgs. n. 276/2003 che introduce la definizione di “ente bilaterale”, che deve essere costituito su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentativi per poter fungere da sede privilegiata per la regolazione del mercato del lavoro, ma anche per la certificazione dei contratti e della regolarità contributiva, e al d.m. 24 ottobre 2007 nel quale si specifica che il **requisito della maggiore rappresentatività comparata** deve essere posseduto da ciascuna organizzazione, sia datoriale sia sindacale, che concorre alla costituzione della cassa edile.

“Le Casse abilitate sono tenute ad osservare il C.d. **principio di reciprocità** – ha spiegato il Ministero – in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse”.

Lo stesso Legislatore considera tale requisito imprescindibile atteso che, secondo l'art. 252, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, “**le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva**” (disposizione già contenuta nell'art. 9, comma 77, della L n. 415(1998).

Oggi tale principio è peraltro assicurato attraverso la cooperazione telematica con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE)”.

Sulla base di tali premesse si ritiene il **possesso dei requisiti indicati** – e in particolare l'emanazione dalle sole organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nonché il reciproco riconoscimento degli accantonamenti effettuati indispensabili ai

fin delle relative prestazioni – è elemento di carattere costitutivo ai fini della possibilità per le Casse di svolgere gli adempimenti certificativi in questione.

Ne deriva che gli organismi non in possesso di tali requisiti perché operanti al solo livello territoriale, non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della reciprocità assicurato attraverso il collegamento con la CNCE non possono definirsi “Casse edili” ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, delle Casse edili.

In Italia ci sono 120 casse edili, più di una per ogni provincia. Ogni Cassa ha un consiglio di amministrazione composto mediamente da 12 consiglieri, scelte tra i rappresentanti dei costruttori e i sindacati di categoria dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil.

Le imprese devono versare per ogni dipendente una percentuale che supera il 10% del reddito lordo degli operai e che varia per ogni provincia.

Attualmente, le Casse Edili esistenti operano in regime di monopolio e gestiscono contribuzioni che sono stimabili in 800/1000 mln di euro.

A seguito della sottoscrizione del CCNL stipulato tra CONFIMIINDUSTRIA EDILIZIA, FEDERCEPICOSTRUZIONI, FEDERTERZIARIO, FINCO, UGL, CEUQ in data 20.07.2022 – depositato al CNEL in data 27 luglio 2022 – le parti firmatarie del Contratto, hanno costituito la CNEDIL (Cassa Nazionale Edilizia).

In data 21.09.2023 la CNEDIL ha inviato comunicazione a mezzo pec al Ministro del Lavoro e ai Presidenti di INPS e INAIL richiedendo l’accesso alla Banca Dati Nazionale Imprese Irregolari (BNI), per il rilascio del DURC.

A tale richiesta, in data 28/09/2023 il Direttore Centrale dell’INAIL ha risposto che “...Per gli ulteriori profili correlati alle attività di competenza di codesta Cassa con riguardo al Durc, si rimette la questione alla valutazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per materia e già destinatario della nota che si riscontra.”.

In data 24.07.2024 con nota inviata congiuntamente a INPS e INAIL la CNEDIL, in virtù di quanto previsto dall’art.10 dell’accordo quadro tra INPS/INAIL/soggetti pubblici e privati, per la fornitura dati finalizzata alla verifica della regolarità contributiva, ha chiesto di aderire a tale convenzione per le imprese che applicano il Contratto avente codice FO8W (regolarmente depositato presso il CNEL).

Alla luce di questi elementi di innovazione contrattuale e delle necessità di avviare la piena operatività di CNEDIL, è di interesse delle imprese, ma anche del sistema economico delle costruzioni nel suo complesso, valorizzare le ricadute sistematiche e i benefici potenzialmente attivabili per le imprese, i lavoratori e il sistema-Paese a partire dai suddetti meccanismi di innovazione contrattuale.

Ciò premesso, la Cassa Edile è un ente di diritto privato che svolge delicatissime e decisive funzioni pubbliche con particolare riferimento al rilascio del Durc di congruità a partire dal 1 novembre 2021.

Mentre INPS ed INAIL sono enti pubblici, le casse edili sono associazioni private di fatto fin qui condotte in regime di monopolio da parti di alcune associazioni sindacali rispetto ad altre ed il sistema del DURC non consente alcuna rilevazione mobile della rappresentatività.

Come noto , e per dirla semplicemente, senza durc non si lavora e le imprese preferiscono pagare piuttosto che far valere i propri diritti in caso di richieste anomale.

Il DURC costituisce un potentissimo strumento che non solo è in grado di indirizzare enormi flussi di denaro, ma soprattutto, realizza un sistema capace di generare enormi condizionamenti e discriminazioni tra le imprese e le relative associazioni.

Sfugge, dunque, la complessità – si vuole pensare solo burocratica - all'ammissione CNEDIL alla Convenzione di cui trattasi.

E' necessario che dalla Direzione Centrale del Ministero del Lavoro si riscontri positivamente la nota di risposta INAIL avviando le procedure che consentono alla CNEDIL di poter operare, concorrendo con INPS e INAIL al rilascio del DURC.

Per concludere, alla luce di quanto sopra, riteniamo che una Cassa Edile Nazionale avrebbe i seguenti vantaggi:

1. garantisce uniformità nella documentazione che deve essere depositata dalle aziende (domanda di iscrizione, denuncia di contributi richieste varie etc..). Le casse territoriali hanno invece sistemi differenti l'una dall'altra;
2. permette di armonizzare le prestazioni fornite ai lavoratori che, attualmente, godono di prestazioni diverse perché ogni cassa prevede prestazioni proprie;
3. consente alle imprese iscritte di seguire sempre le regole previste dai contratti territoriali, ove ha sede l'impresa e che, quando la stessa è in trasferta, non debba versare somme aggiuntive ad altre casse.
4. consente l'applicazione della normativa sulla congruità della manodopera in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.
5. utilizza un unico parametro Nazionale per il calcolo dell'APE e per gli istituti contrattuali destinati agli operai edili, garantendo uniformità, per esempio, per le assunzioni par – time, ferie, assenze non retribuite, inserimento dei lavoratori a chiamata etc..
6. consente di applicare automaticamente la reciprocità prevista dalla legge art. 252 comma 5 D. Lgs n 163/2006.
7. prevede il pagamento di un'unica aliquota contributiva su tutto il territorio Nazionale che permette la fornitura di prestazioni omogenee in tutte le Regioni.